



**SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE PER LE PROFESSIONI LEGALI**

**CONVENZIONE DIDATTICA**

**TRA IL TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA**

**E**

**LA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE PER LE PROFESSIONI LEGALI  
DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI REGGIO CALABRIA**

**SI CONVIENE QUANTO SEGUE:**

1. In attuazione a quanto previsto dagli artt. 16 comma 2 D.L.vo 17.11.97 n.398 e 7 comma 6 D.M. 21.12.1999 n.537 occorre assicurare agli allievi della Scuola di Specializzazione per le professioni legali la possibilità di svolgere attività didattiche pratiche mirate all'approfondimento delle materie di studio nella concreta esperienza degli Uffici Giudiziari.
2. Il Direttore della Scuola, segnala al Presidente dello stesso Tribunale il numero di iscritti che dovrà svolgere tale attività, l'ufficio presso cui ognuno di loro preferirebbe svolgerla, la durata dell'attività medesima, che non dovrà comunque superare le ore 80.
3. Il Presidente del Tribunale provvede alla distribuzione dei discenti tra le varie Sezioni dell'ufficio tenendo conto, se possibile ed opportuno, delle indicazioni preferenziali dei discenti stessi. Tale distribuzione è comunicata al Direttore della Scuola.
4. I giudici didatti sono scelti preferibilmente tra coloro che già insegnino o svolgano attività didattica pratica o attività di tutoraggio presso la Scuola e che abbiano dichiarato alla medesima la loro disponibilità; i giudici didatti sono altresì scelti tra quelli inclusi in un elenco di soggetti disponibili, e, preferibilmente, tra coloro che abbiano altresì dichiarato la disponibilità all'attività formativa degli uditori giudiziari.
5. Al termine del periodo di attività presso di lui il magistrato didatta esprime per iscritto giudizio sintetico sul discente.
6. Il magistrato didatta non è esentato neppure parzialmente dall'attività giudiziaria. La Scuola gli rilascerà, ove lo richieda, attestato di attività prestata.
7. IL discente ha l'obbligo di assoluto riserbo circa i fatti di cui viene comunque a conoscenza durante l'esperienza pratica presso gli uffici giudiziari. La violazione di tale obbligo sarà segnalata all'ordine professionale cui sia eventualmente iscritto e



**SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE PER LE PROFESSIONI LEGALI**

comporterà, nei casi più gravi, espulsione dalla scuola, deliberata dal Consiglio Direttivo della medesima a maggioranza dei suoi componenti, ferma l'obbligazione di pagamento della quota di iscrizione annuale.

8. Il discente partecipa, quanto all'attività giudiziaria del settore civile, alle udienze pubbliche, allo studio della controversia, secondo le indicazioni del magistrato didatta, e, con il consenso delle parti costituite, anche alle udienze istruttorie. Il discente collabora altresì alla stesura dei provvedimenti, ove tale stesura sia successiva all'attività decisionale. In ogni caso, il giudice didatta può non consentire la partecipazione del discente alle attività predette per ragioni di opportunità.

9. Il discente partecipa, quanto all'attività del settore penale, alle udienze pubbliche tenute dal giudice didatta, ad esclusione della camera di consiglio.

Reggio Calabria

**18 FEB. 2015**

IL DIRETTORE DELLA SCUOLA  
DI SPECIALIZZAZIONE

Il Presidente del Tribunale  
Dot. Luciano Gerardi  
IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE